



“REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE”

ARTICOLO 1

Oggetto

- 1) Il presente Regolamento, adottato in attuazione dell'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (di seguito anche “Codice dei Contratti”) definisce le modalità e i criteri di ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche, intendendo le stesse come specifiche professionalità e assunzione di compiti funzionali alla puntuale programmazione, progettazione, affidamento, esecuzione e controllo, collaudo ovvero verifica di conformità degli appalti di cui al Codice dei Contratti.

ARTICOLO 2

Ambito di applicazione

- 1) Il fondo incentivi, la cui determinazione e ripartizione è disciplinata dal presente Regolamento e dal relativo Allegato A, è costituito in correlazione ad appalti di lavori, servizi e forniture, per il cui affidamento viene effettuata una procedura di gara (o in generale, una procedura competitiva, almeno nella prima fase) rientranti nelle categorie di seguito specificate:
 - a) opere o lavori pubblici, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, per i quali viene redatto uno specifico progetto con le caratteristiche di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 50/2016;
 - b) servizi e forniture in cui, come stabilito dal comma 2 dell'art. 113 del Codice dei Contratti, è nominato un Direttore dell'esecuzione del Contratto. Per quanto concerne i cd. Contratti esclusi ovvero assoggettati a Regimi Particolari di appalto relativi all'affidamento di attività spaziali, qualora la prima fase sia stata affidata con modalità competitive anche le fasi successive, pur se assegnate all'affidatario della prima Fase, rientrano nell'ambito di applicazione del presente Regolamento.

ARTICOLO 3

Determinazione del fondo

- 1) Il fondo di cui sopra sarà pari ad un massimo del due per cento (2,00%) dell'importo del lavoro, fornitura di beni o servizi, posto a base di gara.
- 2) L'ottanta per cento (80%) delle risorse del fondo è ripartito tra i dipendenti di cui al successivo articolo 4 del presente Regolamento in base alle percentuali fissate dall'articolo 7 e dall'Allegato A.
- 3) Il restante venti per cento (20%) delle risorse di detto fondo è destinato all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, ovvero per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa stipula di Accordi *ex art. 15* della Legge n. 241/1990 con le Università.
- 4) Detta percentuale massima del due per cento (2,00%) è modulata come segue, in funzione dell'importo del lavoro, opera, fornitura di beni o servizi posto a base di gara:
 - a) importo fino a 1.500.000,00 Euro: il fondo è costituito in ragione del 2,00% dell'importo posto a base di gara;
 - b) importo oltre 1.500.000,00 e fino a 5.000.000,00 Euro: il fondo è costituito dalla somma tra l'importo di cui al precedente punto 1 e lo 0,80% della parte eccedente 1.500.000,00 Euro rispetto all'importo posto a base di gara;



Agenzia Spaziale Italiana

- c) importo oltre 5.000.000,00 e fino a 10.000.000,00 Euro: il fondo è costituito dalla somma tra l'importo di cui ai precedenti punti 1 e 2 e lo 0,40% della parte eccedente 5.000.000,00 Euro rispetto all'importo posto a base di gara;
- d) importo oltre 10.000.000,00 Euro: il fondo è costituito dalla somma tra l'importo di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 e lo 0,20% della parte eccedente 10.000.000,00 Euro rispetto all'importo posto a base di gara fino ad un massimo di Euro 200.000.000,00;
- 5) L'incentivo, comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione, è calcolato sull'importo posto a base di gara, al netto dell'I.V.A., per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali.
- 6) Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico finanziario del relativo progetto.
- 7) Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento, ricadenti nelle fattispecie di cui al comma 1 dell'articolo 106 del D. Lgs. n. 50/2016, e s.m.i., l'importo del fondo gravante sulla singola prestazione viene ricalcolato sulla base del nuovo importo a base di gara.

ARTICOLO 4

Figure destinatarie dell'incentivo

- 1) Il fondo incentivi disciplinato dal presente Regolamento è ripartito sulla base delle modalità e dei criteri previsti nello stesso tra i dipendenti dell'ASI (tempo indeterminato, tempo determinato) e dipendenti comandati presso ASI, formalmente incaricati e investiti delle attività incentivate dal citato articolo n. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., fatta eccezione per il personale con qualifica dirigenziale.
- 2) Nello specifico, beneficiano di quanto sopra le seguenti funzioni e figure:

a) RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 31 del Codice è stabilito che per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione deve essere nominato, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione.

Il RUP è nominato con atto formale del Direttore Generale tra i dipendenti di ruolo, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura e di competenze professionali adeguate ai compiti per cui è nominato tenendo anche conto dei principi di rotazione degli incarichi finalizzati alla prevenzione della corruzione. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta risorsa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato.

Il RUP è responsabile per le fasi:

- della programmazione;
- della progettazione e affidamento;
- dell'esecuzione.

Per gli affidamenti relativi a **lavori**, il RUP deve essere nominato prima del progetto di fattibilità tecnica ed economica e, nel caso di lavori non assoggettati a programmazione, contestualmente alla decisione di realizzare gli stessi.

Per i **servizi e le forniture**, il RUP deve essere individuato nell'atto di programmazione e nominato contestualmente alla decisione di acquisire i servizi e le forniture.



Agenzia Spaziale Italiana

Per le funzioni ed i compiti del RUP si rinvia a quanto contenuto nelle Linee Guida dell'ANAC n. 3 approvate con delibera n. 1096 del 26/10/2016 e modificate con Delibera n. 1007 in data 11/10/2017 nonché alle eventuali successive modifiche e/o integrazioni.

b) PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA PER INVESTIMENTI, VALUTAZIONE PREVENTIVA DEI PROGETTI

Soggetti responsabili delle relative fasi eventualmente coadiuvati da personale tecnico e amministrativo.

c) PREDISPOSIZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA E DI ESECUZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI:

Soggetti responsabili delle istruttorie, eventualmente coadiuvati da altro personale tecnico e amministrativo.

d1) DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO –DEC- (Per forniture e servizi)

Soggetto da individuare a seconda della tipologia e della entità del contratto in base a quanto stabilito dal DM MIT 7 marzo 2018, n. 49 nonché alle eventuali successive modifiche e/o integrazioni.

d2) DIRETTORE DEI LAVORI –DL -

Dipendente prescelto in base alle caratteristiche professionali e alle competenze previste dalla normativa vigente.

Per la specifica delle funzioni e dei compiti del DEC/DL si rinvia a quanto contenuto nel DM MIT 7 marzo 2018, n. 49 nonché alle eventuali successive modifiche e/o integrazioni.

e) COLLAUDO/VERIFICA DI CONFORMITA'

Dipendenti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa/disciplinare vigente, i quali non abbiano partecipato ad attività di progettazione, approvazione e direzione dei lavori/esecuzione del contratto attinenti il progetto interessato dal collaudo/verifica di conformità, da individuare a seconda della tipologia e della entità del progetto.

f) COLLABORATORI

Dipendenti, appartenenti alle varie qualifiche funzionali, tecnici giuridici o amministrativi, che operano a supporto delle funzioni sopra elencate. Le predette figure professionali potranno essere individuate tenendo conto delle finalità e caratteristiche delle attività progettuali da svolgere, in base alle effettive capacità e attitudini professionali strettamente legate alle competenze ordinarie assegnate nella struttura di inquadramento.

- 3) Le funzioni tecniche del personale incaricato vengono svolte di norma durante l'orario ordinario d'ufficio. Le eventuali attività che richiedano un intervento fuori dall'orario ordinario non potranno essere considerate titolo per la liquidazione di straordinario o altri istituti similari in quanto detta attività trova la sua soddisfazione economica nell'incentivo disposto dalla norma in questione.
- 4) Qualora L'ASI, dopo l'approvazione amministrativa del progetto o di un piano di intervento di servizio esecutivo di un'opera o lavoro, non intenda darvi esecuzione per cause indipendenti dagli obiettivi assegnati ai beneficiari dell'incentivo, provvederà comunque a garantire l'erogazione dell'incentivo in proporzione alle attività svolte.



Agenzia Spaziale Italiana

- 5) Qualora lo stesso dipendente svolga, nell'ambito della medesima procedura, più di una delle funzioni incentivate - per le quali non ricorrano motivi di incompatibilità – afferenti alle lettere a) b) c) d) ed e) -, non si procederà al cumulo degli incentivi ma verrà riconosciuta la corresponsione della funzione maggiormente incentivata.
- 6) Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, in conformità a quanto previsto dall'art. 113 del Codice dei Contratti.

ARTICOLO 5

Conferimento e cessazione degli incarichi e individuazione dei beneficiari dell'incentivo

- 1) I Responsabili di Unità e i RUP coinvolti nelle procedure incentivate oggetto del presente Regolamento, individuano e propongono congiuntamente al Direttore Generale, previa asseverazione della Direzione Risorse Umane e del Direttore di afferenza, per ciascuna fase di propria competenza, i dipendenti che, per la propria esperienza e professionalità, meglio garantiscono il puntuale assolvimento delle procedure assegnate, fermo restando il rispetto delle norme anche regolamentari di specie e delle incompatibilità previste dalla legge.
- 2) L'individuazione è operata, nel rispetto dell'art. 35 *bis* del D.Lgs. 165/2001, per ciascuna fase dell'appalto con provvedimento del Direttore Generale contenente altresì:
 - a. l'individuazione del lavoro, opera, fornitura di beni e servizi;
 - b. l'importo a base di gara;
 - c. il cronoprogramma relativo ad ogni funzione attribuita;
 - d. la determinazione delle aliquote del fondo spettanti, come da Tabella A, ai relativi beneficiari.
- 3) L'individuazione dei beneficiari dell'incentivo deve essere effettuata in tempo utile per la tempestiva redazione della documentazione prodromica e necessaria relativa ad ogni fase dell'appalto e per l'espletamento delle funzioni tecniche, rispettando il principio di rotazione degli incarichi mediante un'equa distribuzione che tenga conto delle professionalità disponibili. La quota di incentivo relativa ai collaboratori è ripartita tra i collaboratori previsti per ciascuna fase. Qualora nel cronoprogramma/incarico non siano previste alcune funzioni o non venga previsto alcun collaboratore la relativa quota di incentivo verrà ripartita proporzionalmente tra i soggetti nominati per la funzione di riferimento, in subordine verrà portata in economia.
- 4) In caso di cessazione dell'incarico, i soggetti beneficiari hanno diritto alla corresponsione della quota parte del fondo relativa alle attività effettivamente svolte, salvo il caso di revoca dell'incarico per cause loro imputabili.
- 5) La certificazione delle attività effettivamente svolte viene effettuata dal RUP.
- 6) Ove la cessazione dell'incarico riguardi il RUP, la certificazione delle attività effettivamente svolte da quest'ultimo viene effettuata dal responsabile unico del procedimento subentrante.
- 7) Sulla base di tale certificazione il Direttore Generale, con proprio decreto motivato procede alla modifica dell'incarico, provvedendo all'attribuzione della quota di fondo spettante al beneficiario cessato e al subentrante.

ARTICOLO 6

Tempistica di realizzazione e penalità

- 1) Lo svolgimento delle funzioni incentivate dal presente Regolamento dovrà avvenire secondo le



Agenzia Spaziale Italiana

- priorità e le scadenze indicate dall'ASI nei propri atti di programmazione o con specifici provvedimenti, in base alle scadenze dei contratti in corso, senza fare ricorso a proroghe delle stesse, salvo oggettive cause non imputabili ad inerzia degli uffici.
- 2) Nel provvedimento di individuazione dei beneficiari dell'incentivo devono essere indicate, su proposta del RUP, i termini delle varie fasi.
 - 3) Nel caso di varianti in corso d'opera, ricadenti nelle fattispecie di cui al comma 1 dell'articolo n. 106 del D. Lgs. n. 50/2016, e s.m.i., ovvero modifiche contrattuali di cui all'art. 17 del Capitolato Generale dell'ASI per i Contratti industriali di servizi di ricerca e sviluppo dovrà essere effettuata una nuova valutazione e individuazione dei rispettivi termini.
 - 4) Il mancato rispetto dei tempi previsti nel cronoprogramma per ciascuna fase, non giustificato da motivi comprovati dal Responsabile competente, comporterà una riduzione dell'incentivo spettante a ciascun soggetto incaricato coinvolto nella fase nella misura del 10% per ogni 30 giorni di ritardo o frazione di essi superiore a 15 giorni, con un massimo del 50%.
 - 5) Il mancato rispetto dei tempi previsti nel cronoprogramma per singola attività riferibile al/ai singolo/i incaricato/i e non motivato, comporterà una riduzione dell'incentivo spettante al/ai singolo/i incaricato/i nella misura dell'1% per ogni giorno di ritardo ferma restando la possibilità di procedere alla revoca dell'incarico.
 - 6) Il mancato rispetto dei costi previsti nel quadro economico del lavoro, opera, fornitura di beni e servizi, qualora imputabili ai dipendenti beneficiari dell'incentivo, comporterà una riduzione dell'incentivo da corrispondere in proporzione all'incremento del costo, nei limiti dell'importo dell'incentivo; tale importo costituisce economia di spesa. Nell'incremento dei costi non sono considerate le varianti ai sensi dell'articolo n. 106 D. Lgs. n. 50/2016.
 - 7) In sede di liquidazione, l'Ufficio competente verificherà che il dipendente non abbia superato nel corso dell'anno il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, tenuto conto anche degli eventuali incentivi corrisposti da altre Amministrazioni.
 - 8) L'eventuale quota spettante oltre tale limite non sarà erogata e costituirà economia; non è possibile effettuare compensazioni, né ritardare artificiosamente una liquidazione per eludere il limite.
 - 9) Tutti i soggetti beneficiari dell'incentivo che violino gli obblighi posti a loro carico dalla normativa vigente o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi con provvedimento motivato dalla ripartizione dell'incentivo relativamente alle funzioni loro affidate ferme restando, in ogni caso, la facoltà di revoca dell'incarico nonché le responsabilità disciplinari, amministrative, civili e penali previste dal vigente ordinamento.

ARTICOLO 7

Liquidazione del fondo

- 1) La liquidazione del fondo è proposta dal RUP al Direttore Generale, che provvede con decreto, dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti in base al conoprogramma di cui all'art. 5.
- 2) L'incentivo può essere liquidato, secondo quanto di seguito esplicitato relativamente alle fasi:
 - a. al **Responsabile Unico del Procedimento**, alle **strutture incaricate delle attività di programmazione, predisposizione degli atti di gara, amministrativa**, nonché ai **relativi collaboratori**, applicando le aliquote indicate dalla tabella di ripartizione di cui all'Allegato A, successivamente all'approvazione delle relative fasi di avanzamento delle attività (programmazione, verifica della progettazione, approvazione dell'iniziativa, pubblicazione del bando di gara/invio richiesta di offerta, affidamento, stipula del contratto, eventuali modifiche in corso d'opera, approvazione del collaudo).



- b. al **Responsabile dell'esecuzione del contratto e/o direttore dei lavori**, alla relativa struttura di supporto per l'esecuzione in percentuale all'avanzamento dei lavori e/o servizi, fino al 90% ed il restante 10% dopo l'approvazione del certificato di avvenuto collaudo;
 - c. al/i **componente/i dell'organo incaricato della verifica di conformità/collaudo** dopo l'approvazione del certificato di verifica di conformità/collaudo o, nel caso di verifica di conformità/collaudo in corso d'opera, fino al 90% delle opere collaudate ed il restante 10% dopo l'approvazione del certificato di verifica di conformità/collaudo definitivo.
- 3) Nessun incentivo verrà riconosciuto qualora il progetto non venga approvato o finanziato per cause imputabili all'ufficio organizzativo presso il quale è incardinato il procedimento.
 - 4) Nel caso di prestazioni dovute ad interventi non finanziati con risorse proprie dell'Ente, l'emissione dei mandati di pagamento è, comunque, subordinata all'acquisizione, nelle disponibilità di cassa dell'Ente, delle somme occorrenti.
 - 5) Il pagamento della quota di incentivazione è disposto con cadenza annuale dal Responsabile preposto alla struttura competente.
 - 6) La liquidazione del fondo avverrà nel seguente modo:
 - a) per le fasi propedeutiche all'affidamento (fase di programmazione sino all'approvazione strategica dell'iniziativa): successivamente all'adozione della Deliberazione di approvazione strategica dell'iniziativa.
 - b) per le fasi relative all'affidamento medesimo: successivamente alla avvenuta stipula del contratto.
 - c) per la fase esecutiva: in base agli avanzamenti delle attività, come sopra previsto.
 - 7) Nel caso di procedure la cui fase di esecuzione sia superiore all'anno è possibile erogare gli acconti corrispondenti alle attività già effettuate e formalmente approvate.

ARTICOLO 8

Entrata in vigore

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore il giorno di pubblicazione sul sito istituzionale dell'ASI.
- 2) Il presente Regolamento si applica agli affidamenti di cui al D. Lgs. n. 50/2016 individuati all'art. 2, il cui atto di programmazione sia adottato successivamente alla data di entrata in vigore di cui al precedente comma.
- 3) In via transitoria e sino all'adozione del nuovo atto di programmazione il presente Regolamento si applica agli affidamenti programmati a partire dalla Fase Progettazione e Affidamento.

ARTICOLO 9

Rinvio dinamico

- 1) Il presente Regolamento si applica in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni. Tutti i richiami alle norme contenuti nel presente Regolamento riferiti alle disposizioni vigenti sono da intendersi, ove compatibili, comprensivi delle modifiche e integrazioni che interverranno successivamente alla loro emanazione, senza necessità di adeguamento espresso del presente regolamento.
- 2) Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio al D. Lgs. n. 50/2016 e alle relative disposizioni vigenti in materia o che saranno in proposito emanate, nonché alle disposizioni in materia di Trasparenza di cui al D.lgs. n. 33/2013.

Tabella A

Ripartizione incentivi per funzioni tecniche svolte dai Dipendenti ASI di cui all'art. 113 del Codice dei Contatti

Funzione Affidata	Fase Programmazione	Fase Progettazione e Affidamento	Fase esecuzione	Totale
Attività programmazione spese per investimenti	1%			1%
Attività di RUP		15%	15%	30%
Attività DEC/DL			20%	20%
Collaboratori tecnici e giuridico-amministrativi	1.0%	20.0%	20%	41%
Verificatori conformità/certificatori regolare esecuzione			8%	8%
Totale per fasi	2%	35%	63%	100%